

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

n. 17 del 13 FEBBRAIO 2024

Oggetto: LEGGE 5/8/78 N. 457 RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA AGEVOLATA CENSITO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 22 MAPPALE 1194 SUBALTERNI 39 E 82

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **TREDICI** del mese di **FEBBRAIO**, alle ore **OTTO e minuti QUARANTACINQUE**, nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, si è riunita la **Giunta Comunale** nelle persone dei Signori:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BOSSI SERGIO	SINDACO	SI
ZANETTA IGNAZIO STEFANO	VICESINDACO	SI
CERUTTI FRANCO	ASSESSORE	SI
ZANETTA ELISA LUCIA	ASSESSORE	NO
VALSESIA FRANCESCO CARLO	ASSESSORE	SI
CRISTINA ANNA	ASSESSORE	SI
<i>Totale Presenti: 5</i>		<i>Totali Assenti: 1</i>

Assiste il Segretario Generale Michele Crescentini, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Sergio Bossi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con convenzione repertorio n. 18317 raccolta n. 7140, a rogito notaio dott. Paolo Pedrazzoli di Novara, in data 28 aprile 1983, il Comune di Borgomanero ha trasferito in diritto di superficie aree per la realizzazione, ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, di un intervento di edilizia agevolata previsto nell'ambito del piano di zona "167" del Comune di Borgomanero, alla società C.I.E.N. - Consorzio Imprese Edili Novaresi s.r.l. - indicata quale soggetto attuatore dalla Regione Piemonte con proprie deliberazioni in data 17 giugno 1980 ed in data 11 maggio 1982.

Dato atto che l'art. 12 della convenzione prevede che per le cessioni successive alla prima, la determinazione del prezzo massimo di vendita delle unità immobiliari non potrà essere superiore al prezzo di prima cessione aggiornato in base agli indici ISTAT del costo della vita, mentre l'art. 17 della medesima convenzione prevede il diritto di prelazione da parte del Comune sugli immobili realizzati su ogni cessione successiva alla prima.

Vista la nota pervenuta in data 18 gennaio 2023 al prot. n. 0002962/2024, con la quale il signor Masper Alessandro comunica l'intenzione di voler alienare il diritto di proprietà superficaria sull'unità immobiliare realizzata nell'ambito del complesso immobiliare di cui sopra, sita in via Carlantonio Molli n. 35, identificata al catasto fabbricati al foglio 22, mappale 1194, subalterni 39 (appartamento e cantina) e 82 (autorimessa), acquistata con atto repertorio n. 172823 raccolta 20033, redatto in data 23 luglio 2004 dal notaio dott. Domenico Polito in Borgomanero, e chiede al Comune di esprimersi in merito al diritto di prelazione previsto dall'art. 17 della convenzione.

Verificato che il prezzo di alienazione della suddetta unità immobiliare, determinato dal tecnico comunale in data 26 gennaio 2024, applicando i criteri di rivalutazione e di deprezzamento previsti dall'art. 12 della suddetta convenzione, è pari ad 76.856,30.

Dato atto che il prezzo massimo di cessione è stato comunicato al signor Masper Alessandro con note prot. n. 2024/0004764 del 29/01/2024 e prot. n. 0005590/2024 del 02/02/2024.

Ritenuto dover esprimere la volontà dell'Amministrazione comunale in merito alla prelazione.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di rinunciare esplicitamente al diritto di prelazione, previsto dall'art. 17 della convenzione citata in premessa, sull'unità immobiliare sita in via Carlantonio Molli n. 35, identificata al catasto fabbricati al foglio 22, mappale 1194, subalterni 39 (appartamento e cantina) e 82 (autorimessa).
2. Di dare atto che la rivalutazione economica dell'unità immobiliare predetta, quantificata dal tecnico comunale in data 26 gennaio 2024 in € **76.856,30 (Euro settantaseimilaottocentocinquantasei/30)**, rispetta quanto disposto dall'art. 12 della convenzione repertorio n. 18317 raccolta n. 7140, a rogito notaio dott. Paolo Pedrazzoli di Novara, in data 28 aprile 1983.

Con successiva votazione favorevole unanime, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Sergio Bossi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Michele Crescentini

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.



ATTESTAZIONE ESEGUIBILITÀ

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 17 DEL 13/02/2024

* * * * *

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, li 16/02/2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Michele Crescentini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 17 DEL 13/02/2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

L'addetto alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 19/02/2024 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e comunicata contestualmente ai Capigruppo consiliari.

Borgomanero, lì 19/02/2024

IL MESSO COMUNALE

Gaudino Alberto

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).
